



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

---

**Consiglio del 26 marzo 2025**

**Punto 8 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione relativa al factoring**

**ALLEGATO 8.1**

**Attività parlamentare e iter legislativi in corso**

**Aggiornamento al 21 marzo 2025**

## ATTIVITA' PARLAMENTARE E ITER LEGISLATIVI IN CORSO

*Aggiornamento al 21 marzo 2025*

### **Monitoraggio normativa e contatti istituzionali**

#### **RESILIENZA OPERATIVA DIGITALE PER IL SETTORE FINANZIARI E CYBERSICUREZZA**

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2024, n. 221 – Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM di definizione clausola salvaguardia Dlgs NIS 2.

Il testo, composto da sette articoli, reca la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal Dlgs NIS2 in materia di cybersicurezza in UE. La clausola prevede la possibilità di derogare alle disposizioni che, nella determinazione dei dati dell'impresa necessari per individuarne la dimensione, prevedono che per le imprese associate o collegate i dati dell'impresa inclusi quelli relativi agli effettivi, vengano determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa, ai quali si aggregano i dati delle eventuali imprese associate, nonché il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa.

In particolare, i criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia prevedono:

- la totale indipendenza dei propri sistemi informativi e di rete NIS da quelli delle imprese collegate;
- la totale indipendenza delle proprie attività e servizi NIS da quelli delle imprese collegate

Se in possesso dei requisiti, il soggetto per richiedere l'applicazione della clausola dovrà fare richiesta nell'ambito della registrazione nella piattaforma digitale gestita dall'Autorità per la cybersicurezza nazionale.

Il provvedimento è in vigore dall'11 febbraio.

Il testo integrale è disponibile al seguente link

[Provvedimento](#)

- **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2025, n. 23 – Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale di martedì 11 marzo, il D.LGS. 10 marzo 2025, n. 23 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario”.

Il provvedimento, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri di venerdì 28 febbraio, si compone di 17 articoli e mira ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento DORA ([\(UE\) 2022/2554](#)) e a recepire la direttiva DORA [direttiva \(UE\) 2022/2556](#), atta quest'ultima a rendere coerenti le direttive europee che definiscono requisiti connessi alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

In particolare, il provvedimento definisce le prescrizioni relative alla governance e alla gestione dei rischi delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) applicabili alle istituzioni finanziarie in relazione sia alle autorità competenti Dora (Banca d'Italia, Consob, IVASS e Covip), disciplinandone altresì i relativi poteri di vigilanza e sanzionatori, sia alle modalità di segnalazione dei gravi incidenti TIC.

Il decreto delinea inoltre l'ambito delle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari e a Bancoposta, nonché provvede a stabilire la necessità e le modalità con cui le autorità competenti debbano individuare forme di coordinamento operativo e informativo tramite uno o più protocolli d'intesa al fine di garantire la tempestività e l'efficienza nello scambio di informazioni.

Le disposizioni sono in vigore a partire dalla giornata di mercoledì 12 marzo. Si dispone tuttavia un'applicazione differita, a partire dal 1° gennaio 2027, per quanto riguarda la disciplina relativa alla resilienza operativa digitale applicabile agli intermediari finanziari (Articolo 6, commi 1 e 2), per accordare ad essi un congruo periodo per adattarsi alle nuove disposizioni.

Il testo integrale è disponibile al seguente link

[Provvedimento](#)

- **Banca d'Italia - Comunicazione relativa alle tempistiche per la trasmissione dei registri delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (Regolamento DORA)**

Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione per chiarire i tempi per la trasmissione dei registri delle informazioni, in applicazione del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA).

Le entità finanziarie, in particolare, devono mettere a disposizione di Banca d'Italia mediante la piattaforma INFOSTAT il registro delle informazioni completo o, a seconda della richiesta, determinate sezioni del registro insieme alle informazioni giudicate necessarie per consentire l'efficace vigilanza sull'entità finanziaria.

Il termine per l'invio dei dati è fissato al 15 aprile 2025, con data di riferimento dei dati al 31 marzo 2025.

Il testo integrale è disponibile al seguente link

[Comunicazione](#)

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- **DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.**

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 14 marzo, il DL 14 marzo 2025, n. 25 recante Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 marzo e attualmente all'esame delle Commissioni Parlamentari per la conversione in legge che dovrà avvenire entro il termine del 14 maggio 2025, si compone di 22 articoli e dispone misure in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché per il rafforzamento di queste ultime. Tra gli articoli di maggiore interesse, si segnala in particolare:

- Articolo 11 che, tra le altre cose, prevede la ricostituzione, presso l'Agenzia, di un organo tecnico consultivo finalizzato anche ad attuare principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario.
- Articolo 17 che istituisce la “**Direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti**” presso il Dipartimento del Tesoro del MEF. Prevede altresì che, in attesa della piena attuazione dei provvedimenti di riorganizzazione, la Direzione operi avvalendosi del personale incardinato presso la direzione V del Dipartimento del Tesoro, con le seguenti funzioni:
  - analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;
  - procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Il testo integrale è disponibile al seguente link

[Provvedimento](#)

## CREDITI DETERIORATI

- **Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza**

Banca d'Italia ha pubblicato il 13 febbraio 2025 le sue disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza in attuazione della cd. Direttiva SMD, divise in due parti:

- La Parte Prima, articolata in 12 Capitoli, disciplina le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione da parte dei gestori di crediti in sofferenza e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che intendono esercitare tale attività in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia (Capitolo 2); le attività esercitabili da parte dei gestori di crediti in sofferenza (Capitolo 4); l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni dei gestori di crediti (Capitolo 5); l'operatività in Italia e all'estero dei gestori di crediti (Capitolo 6); le regole applicabili agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB autorizzati all'attività di gestione di crediti in sofferenza (Capitolo 11).
- La Parte Seconda disciplina, in un unico Capitolo: (i) gli obblighi di natura informativa nei confronti della Banca d'Italia applicabili alle banche ed agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza; nonché (ii) gli obblighi informativi nei confronti dei potenziali acquirenti e delle autorità di vigilanza.
- Link: [Provvedimento](#) – [Istruzioni di compilazione](#)

- **Comunicati di Banca d'Italia relativi alle disposizioni di Banca d'Italia per la gestione dei crediti in sofferenza in attuazione della cd. Direttiva SMD (Secondary Market Directive)**

Pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 7 marzo, i comunicati di Banca d'Italia relativi alle disposizioni di Banca d'Italia per la gestione dei crediti in sofferenza in attuazione della cd. Direttiva SMD.

Banca d'Italia ha adottato ufficialmente le disposizioni che illustrano il procedimento autorizzativo e i requisiti necessari per ottenere l'approvazione da parte della Banca d'Italia al fine di svolgere operazioni in qualità di gestori di crediti in sofferenza, in attuazione della Direttiva SMD recepita in Italia dal D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116. In particolare:

- **Comunicato sulle disposizioni di attuazione del nuovo Capo II, titolo V, del Testo Unico Bancario sulla gestione di crediti in sofferenza** ([link](#));
  - L'attuazione della direttiva NPL è stata principalmente realizzata modificando il TUB, introducendo il Capo II, Titolo V, TUB, relativo all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza, aggiungendo gli articoli da 114.1 a 114.14. Queste disposizioni definiscono, principalmente, gli obblighi degli "acquirenti di crediti", la figura del "gestore di crediti in sofferenza" ed il suo ambito di attività; la relativa disciplina di attuazione è emanata dalla Banca d'Italia e ricomprende sia la revisione e

l'ampliamento di atti già in vigore, che l'emanazione di inedite Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza.

- **Comunicato sulle modifiche alle «Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» del 29 luglio 2009 ([link](#));**
  - Reca disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari al fine di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali nel rapporto contrattuale e le loro variazioni.
- **Comunicato sulle modifiche alle disposizioni concernenti «Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario)» del 18 giugno 2009 ([link](#));**
  - Si prevede, tra le altre cose, che i gestori saranno tenuti ad aderire all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e ad accettare i ricorsi presentati dai debitori ceduti al fine di rafforzare il sistema di tutela e introduce un ulteriore strumento di controllo sulla correttezza dell'operato dei gestori. L'organizzazione interna delle società autorizzate deve prevedere un sistema chiaro ed efficace per la gestione dei reclami, con procedure strutturate per garantire una risposta tempestiva e conforme alle normative vigenti. Sarà inoltre richiesta un'autovalutazione periodica per individuare eventuali criticità e adeguare i processi aziendali alle disposizioni di vigilanza.
- **Comunicato sulla circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» (21° aggiornamento – [link](#)).**
  - Dispone, tra le altre cose, l'obbligo di partecipazione per gli operatori di crediti in sofferenza che si avvalgono di soggetti vigilati alla Centrale dei Rischi al fine di garantire un maggiore controllo sugli obblighi segnaletici e migliorare la qualità dei dati. L'obbligo scatterà dalla data contabile di giugno 2025, con prima segnalazione prevista per luglio 2025. Sono previsti regimi transitori per agevolare l'adeguamento, mentre gli operatori che non gestiscono crediti precedentemente segnalati potranno richiedere un'esenzione.

Le disposizioni sono entrate ufficialmente in vigore da domenica 9 marzo 2025.

## SOSTENIBILITA'

- **Modifiche del regolamento emittenti in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. (Delibera n. 23463)**

La Consob con Delibera n. 23463 ha apportato alcune modifiche al cd. [Regolamento Emittenti](#) in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità in attuazione delle deleghe regolamentari di cui al cd. Dlgs CSRD ([Dlgs 125/2024](#)).

In particolare, con la delibera in esame vengono previste le seguenti modifiche:

- **Attestazione bilancio** – integrazione dell'articolo 81-ter, comma 1, al fine di integrare le disposizioni afferenti l'attestazione dei bilanci con la previsione dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità specificando come gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o il dirigente diverso appositamente nominato devono rendere le rispettive attestazioni secondo i modelli indicati nell'allegato 3C-ter, come [modificato](#) all'articolo 2 della presente delibera.
- **Controlli rendicontazioni sostenibilità** – introduzione di un nuovo articolo 89-quinquies, finalizzato a disciplinare le modalità e i termini del controllo di Consob relativamente alle rendicontazioni di sostenibilità pubblicate da emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine.
  - **Campione di vigilanza** – Viene stabilito come il campione di vigilanza debba essere determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni di sostenibilità fornite al mercato con la pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità, nonché la necessità di vigilare sul complesso dell'informazione fornita dagli emittenti. La Consob terrà altresì conto dell'evoluzione degli esiti delle proposte di semplificazione della Commissione europea.
  - **Determinazione del rischio** – Viene inoltre precisato come la Consob debba stabilire annualmente i parametri rappresentativi ai fini della determinazione del rischio con particolare riferimento ai fattori ambientali, sociali e di governance, alle segnalazioni previste dal regolamento, ai casi in cui il revisore della sostenibilità o l'impresa di revisione esprimano un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilascino una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, nonché ai fattori utili per valutare il potenziale impatto sul mercato della non conformità della rendicontazione.

È altresì specificato come il [Regolamento](#) sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario continui ad applicarsi con riguardo alle dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.

Le relative disposizioni sono entrate in vigore a partire dalla giornata di sabato 22 marzo.

Il testo integrale è disponibile al seguente link

[Provvedimento](#) – [Modifica Allegato 3C-ter](#)

## DDL DELEGAZIONE UE 2024

- **Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

Il provvedimento, già precedentemente segnalato che introduce disposizioni per il recepimento di numerose direttive europee e per l'adeguamento della normativa italiana ad altri atti di provenienza europea, ha concluso il proprio iter di esame del Senato (Atto Senato n. 1258) e ha avviato, presso la Commissione Politiche UE, l'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati ([C. 2280](#)). Si

segnala la conclusione della prima lettura in Senato con l'approvazione di alcuni emendamenti, e in particolare:

- **12.0.250 (T2) Garavaglia (Lega) – ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO TERRORISMO; SOGLIE CONTANTE** – Delega il Governo al recepimento della Direttiva (UE) 2024/1640 Antiriciclaggio, all'adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1624 sulla Soglie Europea Contante e al Regolamento (UE) 2024/1620 che Istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La delega deve essere esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  - riordinare e aggiornare le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, tenendo conto anche degli orientamenti delle autorità europee e delle raccomandazioni del GAFI; si valuteranno tra l'altro:
    - gli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalità e approccio in base al rischio nonché semplificazione degli oneri;
    - l'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;
    - il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni;
  - individuare le autorità competenti, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori. In particolare:
    - confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;
    - definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando l'opportunità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti iscritti nei propri albi o elenchi;
    - confermare l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di settore delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalità di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
    - confermare l'attribuzione alla UIF della funzione di unità di informazione finanziaria per l'Italia (FIU);
    - confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
    - ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più autorità, garantire la coerenza e l'efficacia dell'attività nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorità capofila;





- esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale. In particolare, valutare:
  - l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati al rispetto delle suddette norme, eventualmente prevedendo anche la possibilità di applicare tutto o parte del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo;
  - sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 sulle persone esposte politicamente;
  - l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le crypto-attività che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi;
  - l'esercizio della discrezionalità prevista dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di sospensione o rifiuto del consenso della FIU;
  - l'attribuzione alle autorità competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 e l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in materia di conservazione dei dati;
- predisporre i necessari adeguamenti in materia di trasparenza della titolarità effettiva, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;
- adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo;
- garantire la più ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorità competenti nonché la cooperazione tra queste e le omologhe autorità europee.

Il materiale è disponibile al seguente link

Lavori Senato Resoconto: [I-II-III-IV](#) – [Risoluzione](#) – [Testo approvato](#)

Lavori Camera dei deputati [Resoconto](#)

## FATTURAZIONE RITENUTE DI GARANZIA PRESTAZIONI RESE IN REGIME SPLIT-PAYMENT

- **Risposta Agenzia delle Entrate a interpello n. 52/2025 relativa alle modalità di fatturazione delle ritenute di garanzia contributiva nelle ipotesi di prestazioni rese in regime di split-payment.**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. [52/2025](#) relativa alle modalità di fatturazione delle ritenute di garanzia contributiva nelle ipotesi di prestazioni rese in regime di split-payment.

Nel caso del citato interpello, l'Istante (Ente pubblico) ha chiesto chiarimenti relativamente alla possibilità di richiedere alla Società fornitrice di energia elettrica e di servizi connessi l'emissione della fattura della prestazione resa al netto delle ritenute di garanzia, volte queste ultime a costituire la provvista necessaria per consentire al committente di ottemperare agli obblighi contributivi nell'eventualità in cui questi non siano stati assolti direttamente dall'appaltatore.

In particolare, nonostante la Società fornitrice abbia fatturato l'importo complessivo della prestazione resa, comprensivo della ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento, l'Istante ha rappresentato come – in applicazione del cd. regime di split-payment – l'IVA esposta nella fattura emessa dalla Società dovrà essere versata direttamente all'Erario, mentre l'esigibilità della quota relativa alle ritenute di garanzia si verificherà solo al termine del contratto.

In risposta al presente interpello l'Agenzia delle Entrate ha precisato come:

- **Emissione fattura** – L'emissione della fattura in relazione all'intera prestazione resa non è contraria alla normativa vigente poiché è ammissibile che il prestatore di servizi fatturi il valore complessivo delle prestazioni rese, fermo restando l'ancoramento dell'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento del corrispettivo.
- **Trattamento Istante** – All'atto della corresponsione del relativo fatturato, l'Istante ne tratterà lo 0,50 per cento che dovrà alternativamente versare direttamente all'istituto previdenziale o assicurativo – nel caso in cui sia riscontrata l'irregolarità contributiva della Società – ovvero restituire alla Società previo riscontro della sua regolarità contributiva. In ambo i casi, trattandosi di fatture soggette al meccanismo dello split payment, la corresponsione dell'importo determinerà l'esigibilità della relativa IVA e dunque l'obbligo di versamento diretto all'Erario.
- **Esigibilità anticipata** – Nel caso in cui l'Istante voglia avvalersi dell'esigibilità anticipata, l'IVA, anche in relazione alle ritenute di garanzia, dovrà essere versata anticipatamente rispetto al pagamento delle somme a titolo di ritenute di garanzia.

L'AdE ha quindi concluso ribadendo come le criticità rappresentate dall'Istante relativamente alla fatturazione complessiva dell'importo non possano essere condivise.

Il testo integrale è disponibile al seguente link

[Risposta](#)

## COMMISSIONE INCHIESTA SISTEMA BANCARIO

- **Nomina componenti della Commissione di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo**

Nella seduta del 25 febbraio 2025, il Presidente del Senato La Russa ha proceduto con la nomina dei 14 Senatori che compongono la Commissione di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, ovvero: Bergesio (Lega), Di Girolamo (M5S), Franceschelli (PD), Gelmetti (Fdl), Magni (AVS), Melchiorre (Fdl), Mennuni (Fdl), Musolino (IV), Orsomarso (Fdl), Patton (Aut), Salvitti (NM), Tajani (PD), Testor (Lega) e Zanettin (FI).

Il Presidente ha altresì convocato la prima seduta della Commissione per il giorno giovedì 27 febbraio, seduta nella quale la Commissione ha proceduto all'elezione del proprio Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Com'è noto, la Commissione – che ha il compito di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria – è stata istituita con la Delibera 17 dicembre 2024 per tutta la durata della XIX Legislatura. Tra i propri obiettivi, si segnala, fra le altre cose, quello di analizzare il funzionamento del sistema finanziario, anche in ottica di tutela dei risparmiatori, l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare, la disciplina delle NPE e delle crypto-attività, nonché l'impatto dei recenti fenomeni di innovazione e sostenibilità sulla stabilità del sistema.

Nella prima seduta la Commissione di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo ha proceduto alla Costituzione del proprio Ufficio di Presidenza, eleggendo il Sen. Pierantonio Zanettin (FI) come Presidente.

Contestualmente, il Sen. Orsomarso (Fdl) e la Sen. Tajani (PD) sono stati eletti in qualità di Vicepresidenti, mentre il Sen. Gelmetti (Fdl) e la Sen. Di Girolamo (M5S) sono stati nominati come Segretari della Commissione.

Infine, la Lega abbia sostituito uno dei propri membri, il Sen. Bergesio – dimissionario – nominando contestualmente la Sen. Stefani come componente della Commissione.

### Fonte

[Resoconto](#)

## CONTATTI ISTITUZIONALI

- **Lettera di accreditamento a Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo**

L'Associazione, appreso della nomina dei componenti e della Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, ha inviato al Sen. Pierantonio Zanettin, Presidente della Commissione, una lettera di presentazione di Assifact esprimendo la disponibilità a un incontro conoscitivo per rappresentare le peculiarità e i temi di interesse del settore e la piena collaborazione a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti della Commissione.